

**DELIBERAZIONE 11 GENNAIO 2018
7/2018/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO (DELIBERAZIONE 417/2017/E/EEL) RISPETTO A
STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1002^a riunione del 11 gennaio 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 2017, 417/2017/E/EEL (di seguito: 417/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull'andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell'ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell'Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 417/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell'Allegato B al provvedimento;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 11 luglio 2017 (prot. Autorità 23513), ad integrazione della quale, con la comunicazione del 6 novembre 2017 (prot. Autorità 36315 del 7 novembre 2017), sono stati acquisiti ulteriori dati puntuali relativi al suo portafoglio commerciale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i rilievi di natura giuridico-procedimentale, avanzati dalla Società nell'ambito del procedimento a suo carico, esulano dall'oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l'applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 417/2017/E/EEL, in considerazione degli elementi fattuali forniti dalla Società medesima;
- con riferimento a questi ultimi, nella documentazione trasmessa agli Uffici dell'Autorità, la Società, in particolare, ha evidenziato:
 - i. la connotazione tipicamente industriale del proprio portafoglio clienti comprendente stabilimenti, consorzi, poli produttivi ed energivori in generale, con potenze di consumo concentrate tra 500 e 2000 kW;
 - ii. la presenza di alcuni clienti di dimensioni maggiori con potenze dell'ordine di 20-60 MW;
 - iii. l'elevata variabilità dei prelievi dei suddetti clienti, confermata da un fattore di carico (percentuale di ore nell'anno di consumo medio) indicativamente compreso tra il 20 e il 30% (persino inferiore al 10% per i clienti di maggiori dimensioni);
 - iv. la difficoltà di programmazione dei prelievi di clienti energivori con impianti di produzione per autoconsumo (es: per sfasamenti temporali

- nelle fasi di accensione e spegnimento dell'impianto di autoconsumo e dello stabilimento produttivo ad esso collegato, sbilanciamenti ingenti associati a fermate straordinari dell'impianto di produzione, ecc.); sul punto, la Società ha evidenziato come il profilo di prelievo di un singolo cliente possa influenzare l'esito della programmazione di un'intera zona;
- in ogni caso, la Società ha ribadito di aver sempre adottato una condotta di programmazione diligente, confermata dall'evidenza di non aver mai registrato, nel periodo gennaio-luglio 2016, sbilanciamenti medi mensili superiori alla potenza disponibile della propria clientela (con l'eccezione di un unico mese in una zona a causa di un problema tecnico che, tuttavia, non avrebbe comportato alcun beneficio economico alla Società).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- le valutazioni sulla potenza disponibile proposte dalla Società non rilevano ai fini dell'adozione dei provvedimenti prescrittivi: come già dettagliato nella deliberazione 417/2017/E/EEL, ciascun utente del dispacciamento è tenuto a definire i programmi di prelievo in conformità ai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza; programmare fino a concorrenza della potenza disponibile non sarebbe conforme, in quanto non è ragionevole ipotizzare che tutti i punti di prelievo inclusi nel portafoglio di un utente del dispacciamento prelevino sempre alla massima potenza;
- invero una soglia di tolleranza univoca, quale quella adottata nei confronti della Società nell'Allegato B alla deliberazione 417/2017/E/EEL, sarebbe, come sostiene la Società, non adatta a catturare la variabilità dei prelievi che caratterizzano i clienti industriali (specialmente se energivori e/o con impianti di produzione in autoconsumo e ridotti fattori di carico);
- la Società ha fornito elementi puntuali in merito alle difficoltà di programmazione legate alla presenza nel proprio portafoglio dei clienti della tipologia di cui al precedente punto;
- è stato pertanto possibile applicare la metodologia statistica, già utilizzata in procedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento, alle curve orarie dei punti di prelievo trasmesse dalla Società, secondo quanto specificato nell'Allegato B al presente provvedimento: tale metodologia personalizza la soglia di tolleranza associata a ciascun mese e a ciascuna zona di mercato, in funzione della variabilità delle curve orarie dei punti di prelievo ivi localizzati;
- nell'ambito della suddetta metodologia statistica a ciascun punto di prelievo è attribuito un peso proporzionale ai propri prelievi effettivi: ciò consente di tenere conto dell'impatto associato ai singoli punti di prelievo di taglia consistente, come evidenziato dalla Società.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- alcuni degli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 417/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla citata deliberazione, con particolare riferimento alle valutazioni di diligenza ivi contenute.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 417/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'Allegato B ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 417/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento

DELIBERA

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 417/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione, al fine di tenere conto degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 417/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno di gennaio 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di febbraio 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

11 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni